

Allegato "A" al repertorio n. 36882/7094
FONDAZIONE TEATRO REGIO DI PARMA
STATUTO

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

1. La Fondazione Teatro Regio di Parma, costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, per iniziativa del Comune di Parma con atto n. 70945 del 30.01.2002 è aperta al concorso di altri Soci, pubblici o privati, e ha durata illimitata.
2. La Fondazione è riconosciuta Teatro di Tradizione ai sensi dell'art. 28 della legge 14 agosto 1967 n. 800, e svolge la propria attività in Italia e all'estero.
3. La Fondazione ha sede in Parma, in via Giuseppe Garibaldi, n. 16/a, e può istituire sedi secondarie e uffici in Italia e all'estero.

Art. 2 - Scopo istituzionale

1. La Fondazione non ha scopo di lucro. Essa promuove la diffusione dell'arte e della cultura teatrale, musicale, di danza, cinematografica e dello spettacolo in genere, nonché la formazione professionale dei quadri artistici e tecnici e l'educazione musicale della collettività. Essa persegue, altresì, finalità di sostegno delle attività di formazione superiore e di ricerca, di organizzazione di eventi ed iniziative di natura culturale, in particolare, musicale e di agevolazione della produzione culturale innovativa, di sviluppo della domanda e dell'offerta orientata alla coesione Sociale della comunità, alla divulgazione della cultura moderna e della sua necessaria simbiosi con l'uso razionale delle risorse naturali del pianeta e con un'economia sostenibile. La Fondazione promuove la ricerca, anche in funzione di promozione Sociale e culturale. Essa provvede inoltre direttamente alla gestione di teatri e strutture ad essa affidati, ne conserva e valorizza l'eredità storico-culturale, con particolare riferimento al territorio nel quale opera, ne salvaguarda il patrimonio produttivo, musicale, artistico, tecnico e professionale e realizza, anche in sedi diverse, nel territorio nazionale e all'estero, spettacoli lirici, di balletto e concerti o comunque musicali, nonché di prosa ed assimilati.
2. Per il raggiungimento delle finalità statutarie la Fondazione può instaurare rapporti di coproduzione e collaborazione con enti culturali e teatrali a carattere nazionale ed internazionale, nonché costituire o partecipare a consorzi od organismi di secondo livello costituiti tra persone giuridiche, stipulare convenzioni, concludere accordi e sottoscrivere contratti con Istituzioni ed Enti pubblici e con soggetti privati.
3. Nell'ambito ed in conformità allo scopo istituzionale, la Fondazione può svolgere ogni attività consentita dalla legge, ivi comprese attività commerciali ed accessorie. La Fondazione può quindi porre in essere ogni attività economica, finanziaria, patrimoniale, immobiliare o mobiliare, compresa la partecipazione in Società di capitali o in enti diversi dalle Società, necessaria al perseguimento delle finalità statutarie. La Fondazione non può in ogni caso svolgere funzioni creditizie, ma può esercitare attività finanziaria sotto ogni forma e mezzo, nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 3 - Socio fondatore, Soci ordinari e Soci sostenitori

1. È Socio fondatore della Fondazione il Comune di Parma, che ha stipulato l'atto costitutivo e conferito il patrimonio iniziale.
2. Sono Soci ordinari le persone fisiche o giuridiche e gli enti collettivi, anche non dotati di personalità giuridica che concorrono a integrare il patrimonio della Fondazione con apporti di risorse non inferiori a euro 300.000,00 (trecentomila/00) oppure secondo l'importo minimo determinato dal consiglio di amministrazione. La determinazione del valore dei beni assegnati avviene sulla base dei prezzi di mercato o a mezzo di apposita stima peritale. I Soci ordinari si impegnano, altresì, a conferire alla Fondazione apporti finanziari annuali destinati agli oneri di gestione.
3. Sono Soci sostenitori le persone fisiche o giuridiche e gli enti collettivi, anche non dotati di personalità giuridica, che concorrano agli oneri di gestione o ad integrare il patrimonio della Fondazione con apporti finanziari non inferiori a euro 100.000,00 (centomila/00) oppure secondo l'importo minimo determinato dal consiglio di amministrazione per un periodo minimo di tre anni.
4. Sono Soci benemeriti le persone fisiche o giuridiche e gli enti collettivi, anche non dotati di personalità giuridica che apportano denaro o altra utilità alla Fondazione per un importo o valore non inferiore a euro 50.000,00 / (cinquantamila).
5. Compete al Consiglio di Amministrazione della Fondazione l'accettazione, ovvero l'eventuale diniego motivato sulle proposte di adesione dei Soci ordinari e dei Soci sostenitori. Compete altresì al Consiglio di Amministrazione la tenuta del libro dei Soci ordinari e dei Soci sostenitori.
6. In nessun caso possono essere prese in considerazione le domande che non dichiarino espressamente l'adesione alle finalità della Fondazione e l'impegno a concorrere con mezzi economici e materiali al patrimonio ed, eventualmente, alla gestione.
7. Perdono la qualità di Soci le persone fisiche o giuridiche e gli enti collettivi che non ottemperano agli impegni finanziari assunti secondo il precedente comma 2, ovvero adottano comportamenti pregiudizievoli od ostativi per l'attività istituzionale della Fondazione. La perdita della qualità di Socio non comporta il diritto alla restituzione del patrimonio conferito, né di altri apporti finanziari a qualsiasi titolo corrisposti. Nessun Socio della Fondazione può comunque ripetere le erogazioni effettuate.
8. La perdita della qualità di Socio per qualunque motivo, compreso il recesso, ha effetto dal momento della presa d'atto da parte del Consiglio di Amministrazione

Art. 4 - Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:
 - a) dalle erogazioni in denaro e dai conferimenti di beni e diritti descritti nell'atto costitutivo, del quale il presente Statuto è parte integrante;
 - b) dagli apporti dei Soci, come previsti dal presente Statuto.
2. Il patrimonio potrà essere aumentato e alimentato da donazioni mobiliari ed immobiliari, eredità, legati ed erogazioni da parte di

quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano volontà di contribuire al loro perseguimento.

3. Del patrimonio fanno parte altresì:

- a) i beni mobili di proprietà della Fondazione, ivi compresi i diritti di utilizzo economico degli spettacoli da essa prodotti o distribuiti secondo la legislazione a tutela della proprietà individuale;
- b) i contributi pubblici e privati erogati al patrimonio a qualunque titolo;
- c) l'eventuale eccedenza di gestione;
- d) il nome, i marchi, l'immagine storica del Teatro, le denominazioni delle manifestazioni.

4. I contributi alla gestione e i proventi di eventuali sponsorizzazioni, anche se erogati dai Soci, non costituiscono incremento del patrimonio; essi sono impiegati per finanziare le attività correnti della Fondazione insieme ai proventi delle attività.

5. La Fondazione può accettare donazioni o eredità e conseguire legati. L'accettazione di donazioni e di lasciti testamentari spetta alla competenza del Consiglio di Amministrazione, che delibera sul loro impiego in armonia con le finalità statutarie della Fondazione ovvero espone le ragioni della mancata accettazione. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario. Gli immobili eventualmente compresi nelle donazioni, eredità o legati accettati, o comunque acquisiti, devono essere venduti salvo che vengano destinati, entro due anni dalla loro acquisizione, al patrimonio della Fondazione.

6. La Fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzo del suo nome, dell'immagine storico-culturale dei teatri ad essa affidati, nonché delle manifestazioni organizzate; può tuttavia consentire o concedere l'uso dei predetti valori immateriali per iniziative coerenti con le finalità della Fondazione stessa.

7. La concessione in uso a terzi del Teatro e degli altri beni immobili di proprietà, affidati o gestiti dalla Fondazione, è disciplinata dal "Regolamento di concessione in uso del Teatro" predisposto dagli Uffici amministrativi della Fondazione e approvato dal Consiglio di Amministrazione.

8. Quando le è attribuito il diritto di utilizzare locali, la Fondazione concorda con il concedente le modalità di utilizzazione e l'eventuale relativo corrispettivo.

Art. 5 - Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio dei Revisori.

2. Ciascuno degli organi della Fondazione, nella prima seduta successiva alla nomina, verifica che i suoi componenti siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla legge e dallo Statuto. Se la verifica ha esito negativo ne dichiara la decadenza e ne promuove la sostituzione.

3. I componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revi-

sori, nonché il Presidente decadono di diritto dalla nomina nelle seguenti ipotesi:

- a) perdita dei requisiti per la partecipazione all'organo;
- b) passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati previsti dall'art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità Sociale), lett. a), b), c), d), e);
- c) definitività del provvedimento che applica la misura di prevenzione di cui all'art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- d) mancata partecipazione a tre sedute consecutive dell'organo del quale fanno parte, senza giustificazione.

4. La decadenza è dichiarata dall'organo di cui il componente fa parte non appena esso abbia notizia che ricorrono le condizioni che ne costituiscono il presupposto. La decadenza può essere dichiarata anche su richiesta di chi abbia nominato il singolo componente.

5. I componenti degli organi della Fondazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, per conto proprio o di terzi (ivi comprese le Società delle quali siano amministratori, sindaci o dipendenti e quelle dalle stesse controllate o che le controllino direttamente o indirettamente), interessi in conflitto con quelli della Fondazione. Essi si considerano comunque presenti ai fini della validità della costituzione dell'organo.

6. È garantita l'autonomia degli Organi della Fondazione e dei loro componenti. I componenti degli Organi della Fondazione non rappresentano coloro che li hanno nominati e non sono tenuti a rispondere ad essi, salva diversa disposizione di legge e del presente statuto.

Art. 6 - Assemblea dei Soci - Competenze

1. L'Assemblea dei Soci nomina, nel rispetto delle leggi vigenti, i componenti del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del Presidente e dei membri la cui nomina spetta al Comune di Parma.

2. L'Assemblea designa due membri effettivi e due membri supplenti del Collegio dei Revisori, ferme restando le riserve di legge e statutarie nel rispetto di quanto prescritto dal successivo Art. 11, comma 2.

3. L'Assemblea può proporre al Consiglio di Amministrazione l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori qualora rilevasse fondate e oggettive motivazioni.

4. L'Assemblea esprime pareri non vincolanti sui programmi di attività della Fondazione e su ogni argomento ad essa sottoposto dal Consiglio di Amministrazione;

5. L'Assemblea recepisce il Bilancio di previsione della Fondazione predisposto dal Consiglio di Amministrazione previa approvazione del Consiglio Comunale di Parma nel rispetto di quanto indicato al successivo articolo 13, comma 1.

6. L'Assemblea approva le modifiche dello statuto acquisita la preventiva approvazione del Consiglio Comunale di Parma.

7. L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione, mediante lettera raccomandata, o altro mezzo idoneo e probante (e-mail, telegramma, etc.) inviata al domicilio dei Soci, con l'indica-

zione dell'ordine del giorno, almeno otto giorni prima della data della riunione e affisso contestualmente nella sede della Fondazione. Qualora ricorrano ragioni di opportunità o di urgenza tale termine è ridotto a quattro giorni.

8. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea, quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei Soci o uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione o il Collegio dei Revisori.

9. L'Assemblea è validamente costituita con la maggioranza dei componenti con diritto di voto e delibera con la maggioranza dei presenti. In caso di presenza di tutti i componenti la riunione dell'Assemblea può avvenire validamente anche in difetto di avviso nei termini sopra indicati.

10. Presidente dell'Assemblea è il Presidente della Fondazione, il quale designa, per ogni riunione, un segretario.

11. Tutti i Soci hanno diritto di partecipare ai lavori dell'Assemblea. I Soci benemeriti possono assistere senza diritto di voto. Gli enti, anche se privi di personalità giuridica, ai quali sia stata riconosciuta la qualità di Socio ordinario, sono rappresentati dal legale rappresentante o da persona da lui designata. I membri del Consiglio di Amministrazione possono partecipare all'Assemblea con esclusione delle deliberazioni attinenti alla nomina di alcuno dei componenti il Consiglio stesso.

12. Il Socio fondatore comune di Parma non partecipa alla votazione per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione di competenza dell'Assemblea.

13. L'Assemblea nomina i membri del Consiglio di Amministrazione di sua spettanza in base al rapporto tra l'entità dei conferimenti di ciascun Socio al patrimonio e/o all'esercizio in corso e l'ammontare del fondo di dotazione iniziale, fermo restando che le nomine spettano progressivamente ai Soci a cui corrispondono i rapporti più alti o, in caso di parità di apporto, al Socio che rivesta tale qualifica da più tempo.

Art. 7 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri, incluso il Presidente della Fondazione. Il Comune di Parma ha diritto di nominare due componenti del Consiglio di Amministrazione; gli altri due componenti sono nominati dall'Assemblea.

2. Tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione hanno uguali diritti e doveri, esercitano in piena autonomia i poteri che ad essi competono e non rappresentano in nessun caso coloro che li hanno nominati né ad essi rispondono. Essi sono tenuti alla riservatezza in ordine a notizie sull'attività di gestione o sul funzionamento della Fondazione, con eccezione delle notizie fornite a fini di pubblicizzazione dell'attività della Fondazione.

3. Per essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione è necessario che i candidati posseggano requisiti di onorabilità e professionalità, con riferimento ai settori di attività della Fondazione. L'eventuale venir meno dei requisiti di onorabilità comporta l'immediata decadenza dalla carica, che sarà pronunciata dal Consiglio di Amministrazione.

nistrazione, con l'astensione obbligatoria dalla seduta dell'interessato, previa contestazione scritta allo stesso delle circostanze produttive della decadenza e contestuale concessione di congruo termine per fornire le proprie deduzioni.

4. Il Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del Presidente, dura in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere confermati. I cinque anni decorrono dalla prima seduta di insediamento.

5. I componenti nominati dal Comune di Parma decadono al momento della cessazione delle funzioni del Sindaco che li ha nominati.

6. Al venire meno della maggioranza dei componenti decade l'intero Consiglio di Amministrazione.

7. Qualora durante il mandato venisse a mancare per qualsiasi ragione uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ne promuove senza indugio la sostituzione da parte del titolare del potere di nomina del componente venuto meno. Sono fatti salvi gli effetti di cui al comma 8 dell'Art. 3. Qualora il titolare del potere di nomina non provveda entro il termine di trenta giorni dall'invito formale del Presidente, il suo comportamento può essere valutato ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 3 comma 7 del presente Statuto.

8. Ogni nuovo consigliere, a qualsiasi titolo sia nominato, tuttavia per ragioni diverse rispetto alla previsione di cui al comma precedente, rimane in carica sino allo scadere del Consiglio nel quale entra a far parte.

9. I componenti del Consiglio di Amministrazione nominati dal Comune di Parma possono essere revocati durante il mandato dall'Ente che li ha nominati. L'atto di revoca, motivato, decorre dal momento della notifica al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 - Competenze e funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio di Amministrazione competono, tra le altre, le seguenti attribuzioni:

a) stabilisce gli indirizzi di gestione economica e finanziaria della Fondazione;

b) approva il Bilancio di previsione, nei termini indicati al successivo art. 13 e il Bilancio d'esercizio, nei termini indicati al successivo art. 12;

c) approva, con particolare attenzione ai vincoli di Bilancio, i programmi di attività artistica;

d) elegge il Vicepresidente su proposta del Presidente;

e) può nominare, su proposta del Presidente, un Amministratore delegato scegliendolo fra i suoi componenti e conferendogli gli opportuni poteri;

f) può nominare un Direttore generale, conferendogli tutti o parte dei poteri di cui al successivo comma 2 e definendo i termini giuridici ed economici del contratto;

g) propone le modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione preventiva dell'Organo consiliare del Comune di Parma per successiva ratifica da parte dell'Assemblea dei Soci;

h) adotta i regolamenti interni e di organizzazione;

i) determina, nei limiti delle disponibilità di Bilancio, i compensi spettanti al Direttore Generale ed ai collaboratori di quest'ultimo;

j) determina, previe le stime ritenute opportune e sentito il Collegio dei Revisori, il valore da attribuire ai beni in natura e ai crediti pervenuti a titolo gratuito alla Fondazione;

k) ha ogni potere concernente l'amministrazione ordinaria e straordinaria che non sia attribuito dalla legge o dallo Statuto ad altro organo, e può conferire deleghe ai propri consiglieri, ivi incluso l'eventuale Amministratore delegato, nonché al Direttore generale, escluso quanto per legge riservato al Consiglio di Amministrazione. I termini della delega devono essere espressamente determinati.

2. Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, direttamente o mediante delega al Direttore generale, o all'eventuale Amministratore delegato:

a) tiene i libri e le scritture contabili della Fondazione previsti dall'articolo 2214 e seguenti del codice civile;

b) predispone il Bilancio di esercizio ed il Bilancio preventivo nonché i programmi di attività artistica, nei termini indicati da statuto;

c) dirige e coordina, nel quadro dei programmi di attività artistiche approvati e nel rigoroso rispetto dei vincoli di Bilancio, l'attività di produzione artistica della Fondazione e le attività connesse e strumentali;

d) provvede, in nome e per conto della Fondazione, all'assunzione del personale dipendente, nonché all'adozione di tutte le disposizioni o misure riguardanti la carriera, lo stato giuridico ed economico, la disciplina, la cessazione del rapporto di lavoro, il licenziamento dei dipendenti; provvede altresì, in nome e per conto della Fondazione, alla sottoscrizione dei contratti collettivi ed individuali di lavoro e dei contratti di prestazione d'opera, anche professionale;

e) provvede, in nome e per conto della Fondazione, alla nomina dei collaboratori del Direttore generale, ritenuti da quest'ultimo necessari e delle cui attività risponde direttamente;

f) cura i rapporti con le rappresentanze sindacali del personale dipendente, illustrando alle medesime, almeno annualmente, l'attività artistica, la situazione economica e finanziaria e i programmi artistici della Fondazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente, accertata anche tramite conference-call o qualsiasi altro mezzo telefonico o telematico. Il Consiglio si raduna di norma una volta al mese e comunque non meno di sei volte all'anno, anche ai fini della valutazione delle relazioni periodiche sulla gestione.

4. Il Direttore generale può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, su invito del Presidente.

5. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione assistono i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

6. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono assistere anche dirigenti e dipendenti della Fondazione ovvero esperti esterni, su invito del Presidente.

7. Il Consiglio di Amministrazione è convocato con avviso scritto o informatico contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del Presidente, almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione. Per ragioni di opportunità o di urgenza tale termine è ridotto a tre giorni.

8. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti, ove non sia espressamente prevista una diversa maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

9. I componenti del Consiglio di Amministrazione Fondazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, per conto proprio o di terzi (ivi comprese le Società delle quali siano amministratori, sindaci o dipendenti e quelle dalle stesse controllate o che le controllino direttamente o indirettamente), interessi in conflitto con quelli della Fondazione. Essi si considerano comunque presenti ai fini della validità della costituzione dell'organo.

10. La partecipazione al Consiglio di Amministrazione ha carattere onorifico e non può dar luogo alla corresponsione di alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate necessarie sostenute per lo svolgimento delle funzioni.

Art. 9 - Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente della Fondazione è il Sindaco del Comune di Parma; esso ha la legale rappresentanza della Fondazione, anche in giudizio, convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio di Amministrazione e cura che abbiano esecuzione gli atti da quest'ultimo deliberati.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente eletto ai sensi dell'art. 8 dello Statuto.

3. La firma del Vicepresidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

Art. 10 - Direttore generale

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore generale, con rapporto di lavoro subordinato o autonomo, individuandolo tra persone di comprovata competenza gestionale, musicale e teatrale.

2. Il Direttore generale esercita i poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 8; assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e relaziona almeno trimestralmente allo stesso Consiglio in ordine alla gestione.

3. Il Direttore generale può nominare suoi collaboratori, tra cui un Direttore artistico, proponendone l'assunzione al Consiglio di Amministrazione e rispondendo della loro attività.

4. Il rapporto di lavoro del Direttore generale e dei suoi collaboratori non può avere durata superiore di un anno al mandato del Consiglio di Amministrazione che li nomina e assume.

5. Il Direttore generale può anche ricoprire l'incarico di Amministratore Delegato. Solo in questa veste può sedere nel Consiglio di Ammi-



nistrazione e, in tal caso, non è ammesso cumulo dei compensi.

Art. 11 - Collegio dei Revisori

1. Il controllo amministrativo-contabile e finanziario della gestione della Fondazione, nonché la vigilanza sull'osservanza della legge e dello Statuto, è affidato ad un Collegio di Revisori, composto da tre membri effettivi e da due supplenti.
2. Un membro effettivo del Collegio dei Revisori è designato dal Ministero vigilante. Due membri effettivi e due membri supplenti del Collegio dei Revisori vengono designati dall'Assemblea dei Soci, da scegliersi tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
3. Presidente del Collegio dei Revisori è il membro di designazione ministeriale.
4. Tutti i componenti del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni o decadenza, i revisori cessati vengono sostituiti dai supplenti, con precedenza del più anziano di età. Essi durano in carica fino alla scadenza del mandato del Revisore sostituito. Il potere di revoca dei componenti del Collegio spetta agli organi che li hanno designati.
5. Il Collegio dei Revisori riferisce all'Assemblea dei Soci con apposita relazione annuale sul funzionamento della Fondazione.
6. Il Collegio dei Revisori deve redigere la relazione di competenza sui bilanci di esercizio e sul Bilancio di previsione esprimendo il parere in ordine alla sua approvazione.
7. I Revisori assistono di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
8. All'attività del Collegio dei Revisori si applicano - in quanto compatibili - le disposizioni in tema di collegio sindacale delle Società per azioni di cui agli articoli 2399, 2403, 2403 bis, 2404, 2405, 2406, 2407, 2409bis, 2429 commi 1 e 2 del codice civile.

Art. 12 - Bilancio di esercizio e criteri di gestione

1. L'esercizio inizia l'1 gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Bilancio di esercizio è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa.
3. Il Bilancio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione e il risultato economico dell'esercizio.
4. Il Bilancio deve essere redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, ove applicabili, tenendo conto delle peculiarità della Fondazione. Nel Bilancio devono essere indicate eventuali eccezioni ai principi richiamati negli articoli 2423 e seguenti del codice civile.
5. Il Bilancio deve essere corredato dalla Relazione sulla situazione della Fondazione e sull'andamento della gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, ai sensi dell'articolo 2428 del codice civile.
6. Il Bilancio è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro tre

mesi dalla chiusura dell'esercizio e successivamente trasmesso al Comune di Parma nel rispetto della normativa di riferimento e dei regolamenti interni dell'Ente.

Per esigenze di carattere eccezionale, la convocazione per l'approvazione del Bilancio potrà avvenire entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

7. Entro trenta giorni dall'approvazione, il Bilancio deve essere trasmesso all'Organo che ha emanato il decreto di riconoscimento della personalità giuridica.

8. Entro tre mesi dall'approvazione, il Bilancio, corredato della relazione del Collegio dei Revisori, è inviato all'Assemblea per il recepimento.

9. La Fondazione opera secondo criteri di imprenditorialità ed efficienza e nel rispetto del vincolo del Bilancio.

Art. 13 - Bilancio preventivo

1. Il Bilancio preventivo dell'esercizio successivo, corredato dal documento di programmazione annuale delle attività è proposto dal Consiglio di Amministrazione entro il 15 novembre di ogni anno per la successiva approvazione a titolo autorizzatorio da parte del Consiglio Comunale in sede di approvazione del Bilancio di previsione annuale del Comune di Parma;

Art. 14 - Regolamenti interni

1. Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Statuto la Fondazione può dotarsi di uno o più regolamenti interni, predisposti dagli Uffici e approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 15 - Divieto di distribuzione degli utili

1. In considerazione delle finalità della Fondazione e della sua natura giuridica è vietato distribuire utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione.

Art. 16 - Scioglimento

1. In caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo è devoluto al Comune di Parma che lo destinerà ad attività o ad Enti, con finalità analoghe, nel campo dello spettacolo e dell'educazione musicale.

Art. 17 - Controversie

1. Ogni controversia tra la Fondazione e i Soci, gli Amministratori, il Direttore generale, tra i Soci e più in generale tra gli Organi della Fondazione sarà devoluta alla cognizione esclusiva di un arbitro unico nominato di comune accordo tra le parti, ovvero dal Presidente del Tribunale di Parma.

Art. 18 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice civile e delle leggi vigenti in materia nonché, per quanto compatibili, le leggi vigenti in materia di Fondazioni lirico-sinfoniche.

Art. 19 - Norma transitoria

1. Fino all'entrata nella Fondazione di altri Soci ordinari o sostenitori, oltre al Socio fondatore Comune di Parma, l'Art. 6 dello Statuto non



è operante. Le attribuzioni dell'Assemblea sono esercitate dal Presidente della Fondazione.

2. L'ingresso di uno o più Soci ordinari o sostenitori nella Fondazione comporta la decadenza di uno o di entrambi i Consiglieri di Amministrazione nominati ai sensi del comma 1 del presente Articolo.

3. Il Consiglio di Amministrazione in carica al momento dell'approvazione delle modifiche apportate al presente Statuto rimane in carica sino alla fine del mandato, intendendosi per data di insediamento la data della prima riunione del Consiglio di Amministrazione successiva alla registrazione delle modifiche statutarie da parte dell'Organo di controllo.

Firmato:

Federico Pizzarotti

Vincenzo Spadola

È copia conforme all'originale nei miei atti
munito delle prescritte firme, composta di
5 fogli, che si rilascia alla parte
Parma, 30 gennaio 2013



